

## OBBLIGO DEL REGISTRATORE TELEMATICO DALL'1.1.2020 - CASI DI ESONERO E MODALITÀ TRANSITORIE

A decorrere dall'1.1.2020 scatta, per la generalità dei **commercianti al minuto e soggetti assimilati**, l'**obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate** (tale obbligo è stato anticipato all'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a € 400.000).

In merito si evidenzia che tale memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri:

- **fa venir meno l'obbligo di:**
  - **certificazione fiscale dei corrispettivi** mediante l'emissione dello **scontrino fiscale** ovvero della **ricevuta fiscale**. In luogo di detti documenti, *“per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni”* è prevista l'**emissione del c.d. “documento commerciale”**;
  - **annotazione nel registro dei corrispettivi**. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano a risultare necessarie** per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte dirette;
- comporta la necessità di **adattare ovvero sostituire il registratore di cassa in uso** in quanto, per adempiere a tale obbligo, è necessario essere dotati di un **Registratore telematico (RT)** in grado di **“registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali”** all'Agenzia. In particolare, il RT genera un file XML al momento della chiusura giornaliera, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine è previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, per l'acquisto / adattamento degli strumenti in esame pari al **50% della spesa sostenuta** con un massimo (per ogni strumento) di **€ 250** in caso di **acquisto** ed **€ 50** in caso di **adattamento**. Detto credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** (codice tributo “6899”) tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

### CASI DI ESONERO

Come sopra accennato l'obbligo in esame riguarda la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati (tra questi sono ricompresi, ad esempio, i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e prestazioni di servizi rese nell'esercizio d'impresa in locali aperti al pubblico). Va tuttavia evidenziato che il MEF con uno specifico Decreto ha individuato le **fattispecie esonerate da tale obbligo, per il primo periodo di applicazione**, di seguito elencate.

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96	
a)	cessioni di <b>tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente</b> dall'Amministrazione autonoma dei <b>monopoli di Stato</b> ;
b)	cessioni di <b>beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione</b> nei confronti di clienti che <b>acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione</b> ;
c)	cessioni di <b>prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli</b> che applicano il <b>regime speciale</b> di cui all'art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
d)	<b>cessioni di beni risultanti</b> dal documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 ( <b>ddt / documento ad esso assimilabile</b> ), se integrato con l'ammontare dei corrispettivi;
e)	cessioni di <b>giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri</b> , esclusi quelli d'antiquariato;

f)	<b>prestazioni di servizi rese da notai</b> per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi <b>in misura fissa</b> ai sensi del DM 30.12.80, nonché i <b>protesti di cambiali e di assegni bancari</b> ;
g)	cessioni e prestazioni effettuate <b>mediante apparecchi automatici</b> , funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante <b>apparecchi da trattenimento / divertimento</b> installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
h)	operazioni relative a <b>concorsi pronostici e scommesse soggetti all'imposta unica</b> di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i)	<b>somministrazioni di alimenti e bevande in mense</b> aziendali / interaziendali, scolastiche, universitarie e in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici / enti di assistenza e di beneficenza;
l)	<b>prestazioni di traghetto</b> rese <b>con barche a remi</b> , prestazioni <b>rese dai gondolieri</b> della laguna di Venezia, <b>prestazioni di trasporto</b> rese <b>con mezzi a trazione animale</b> , prestazioni di trasporto rese a <b>mezzo servizio di taxi</b> , prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano <b>attività di traghetto fluviale</b> di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m)	prestazioni di <b>custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi</b> resi da aziende o <b>istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare</b> ;
n)	cessioni e prestazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni <b>esenti IVA</b> ex art. 10, comma 1, <b>nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22</b> (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);
o)	prestazioni inerenti e connesse al <b>trasporto pubblico collettivo</b> di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all'art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto <b>esercitante l'attività di trasporto</b> ;
p)	prestazioni di <b>autonoleggio da rimessa con conducente</b> , rese da soggetti che, <b>senza scopo di lucro</b> , svolgono l'attività esclusivamente <b>nei confronti di portatori di handicap</b> ;
q)	<b>prestazioni didattiche</b> , finalizzate al <b>conseguimento della patente</b> , rese dalle <b>autoscuole</b> ;
r)	<b>prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti</b> , da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai <b>in base a convenzioni</b> stipulate con pubbliche amministrazioni;
s)	prestazioni rese da <b>fumisti</b> e quelle rese, <b>in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini</b> ;
t)	prestazioni rese da <b>rammendatrici e ricamatrici</b> senza collaboratori o dipendenti;
u)	prestazioni di <b>riparazione di calzature</b> effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v)	prestazioni rese da <b>impagliatori e riparatori di sedie</b> senza dipendenti e collaboratori;
z)	prestazioni di <b>cardatura della lana e di rifacimento di materassi</b> e affini rese <b>nell'abitazione dei clienti</b> da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa)	prestazioni di <b>riparazione di biciclette</b> rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb)	cessioni da parte di <b>venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini</b> non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che <b>esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore</b> , con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc)	<b>somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante</b> in stadi, stazioni ferroviarie e simili, cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd)	cessioni di <b>cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti</b> , privi di strutture motorizzate;
ee)	<b>somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto</b> , rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff)	prestazioni rese dalle <b>agenzie di viaggio e turismo</b> concernenti la <b>prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente</b> ;
gg)	prestazioni di <b>parcheggio di veicoli</b> in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata <b>mediante apparecchiature</b> funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

hh)	cessioni e prestazioni rese da <b>associazioni sportive dilettantistiche</b> che applicano la Legge n. 398/91, <b>associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco</b> ex art. 9-bis, Legge n. 66/92;
ii)	prestazioni aventi per oggetto l' <b>accesso nelle stazioni ferroviarie</b> ;
ll)	prestazioni aventi per oggetto <b>servizi di deposito bagagli</b> ;
mm)	prestazioni aventi per oggetto l' <b>utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici</b> ;
nn)	prestazioni di alloggio rese nei <b>dormitori pubblici</b> ;
oo)	cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano <b>vendite per corrispondenza</b> , limitatamente a dette cessioni;
pp)	cessioni di <b>prodotti agricoli</b> effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in <b>regime di esonero</b> di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
qq)	cessioni e prestazioni <b>poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche</b> di cui all'art. 41, Legge n. 833/78, <b>enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica</b> , escluse quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
rr)	abrogato;
ss)	prestazioni relative al <b>servizio telegrafico</b> nazionale e internazionale rese dall'Ente poste;
tt)	attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle <b>piccole e medie attrazioni</b> , e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4, Legge n. 337/68, <b>escluse</b> le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
tt-bis)	prestazioni di servizi rese dalle imprese di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico e quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

In linea di principio, quindi, **per il primo periodo di applicazione**, i soggetti **attualmente non tenuti** a certificare le operazioni effettuate con scontrino / ricevuta fiscale continuano a beneficiare di tale esonero e quindi **non sono obbligati** a memorizzare e trasmettere telematicamente tramite un RT i corrispettivi giornalieri.

**Nota bene:** L'intento di **limitare nel tempo tali esoneri** è confermato dall'art. 3 del citato Decreto in base al quale **"con successivi decreti ... sono individuate le date a partire dalla quali vengono meno gli esoneri"**.

In applicazione di tale previsione, si evidenzia che nell'ambito del c.d. "Decreto Collegato alla Finanziaria 2020":

- è **soppresso l'esonero dalla certificazione** tramite scontrino / ricevuta fiscale **per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole** (lett. q predetta Tabella); **fino al 30.6.2020** le autoscuole **possono continuare a certificare** le predette prestazioni con l'emissione dello **scontrino / ricevuta fiscale** in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (utilizzo del RT).

Merita infine evidenziare che con riferimento alle:

- **operazioni c.d. "marginali"**, ossia le cessioni / prestazioni effettuate in via marginale (con ricavi / compensi **non superiori all'1%** del volume d'affari complessivo) rispetto a quelle sopra elencate ovvero rispetto a quelle per le quali vige l'obbligo di fatturazione;
- cessioni / prestazioni **diverse dalle cessioni di benzina / gasolio effettuate dai distributori di carburante** dalle quali derivano ricavi / compensi **non superiori all'1%** del volume d'affari complessivo;

**l'esonero dall'obbligo in esame è riconosciuto fino al 31.12.2019**. Pertanto, in assenza di una nuova specifica disposizione, anche per tali operazioni dall'1.1.2020 dovrà essere utilizzato il RT.

**CENSIMENTO / ATTIVAZIONE / MESSA IN SERVIZIO DEL RT**

Per essere utilizzato ai fini in esame, il RT deve essere:

- **censito / accreditato** mediante la procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, **dal diretto interessato ovvero dal suo intermediario / consulente delegato** (nel modello di delega deve risultare barrato il servizio “*Accreditamento e censimento dispositivi*”);
- **attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato** il cui elenco è disponibile sul sito [https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco\\_laboratori](https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori).

Il RT è in grado di memorizzare e provvedere “automaticamente” alla creazione del file con i dati dei corrispettivi giornalieri ed al relativo invio (a seguito delle operazioni di chiusura giornaliera) quando risulta “in servizio”. L’invio va effettuato **entro 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni**.

**PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO**

Per il **primo semestre** di applicazione dell’obbligo in esame, ossia **fino al 30.6.2020** per i soggetti obbligati a decorrere dall’1.1.2020 è prevista l’applicazione delle seguenti **disposizioni “di favore”**:

- **non sono applicate sanzioni** in caso di **trasmissione** telematica dei corrispettivi all’Agenzia **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione mensile / trimestrale dell’IVA);
- i soggetti che **non riescono a dotarsi di un RT “in servizio” entro l’1.1.2020** possono:
  - continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale con il **registratore di cassa già in uso**;
  - **trasmettere** i dati dei corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell’operazione, utilizzando la **procedura messa a disposizione dall’Agenzia** (area riservata del portale “*Fatture e corrispettivi*” - “*Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT*”) direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.

The screenshot displays a grid of service categories on the Agenzia delle Entrate portal. The categories are:

- Fatturazione elettronica e Conservazione**: Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1. Includes links for "Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche" and "Fatturazione elettronica e Conservazione".
- Corrispettivi**: Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2. Includes links for "vai a Corrispettivi", "Documento Commerciale on line", and "Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)". The last link is highlighted with a red box.
- Dati Fatture e Comunicazioni IVA**: Includes links for "Dati delle fatture" and "Comunicazioni periodiche IVA".
- Consultazione**: Includes links for "Fatture elettroniche e altri dati IVA", "Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi", and "Consultazioni e download massivi".



## Dati corrispettivi

Per abilitare il campo Natura/Ventilazione IVA è necessario impostare a zero il campo Aliquota IVA

Ogni ripetizione di blocco conterrà i corrispettivi complessivi - al netto dei resi e degli annulli - di una singola giornata per ciascun valore dell'aliquota IVA applicata

Le righe vuote verranno soppresse in fase di verifica dati

### Dati corrispettivi

Posizione	Data*	Riepilogo N°	Aliquota IVA*	Natura/Ventilazione IVA	Imponibile/Importo*	Imposta*	
1	gg/mm/aaaa	1			0,00	0,00	+ Aggiungi aliquota

+ Aggiungi data

**Nota bene:** Tale facoltà è riconosciuta fino al momento di messa in servizio del RT e, in ogni caso, non oltre il semestre di moratoria (30.6.2020).